



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)

Introduzione generale

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni sono tenute, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato. Entro il 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica. Gli atti adottati nel corso del 2020 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.

Saranno oggetto di comunicazione:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

L'art. 20 del Tusp dispone, infatti, che: "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma".

Le partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni dirette

L'Unione di comuni lombarda Prima Collina (PV) partecipa al capitale delle seguenti società:

- **Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l."**, via Cavour 28 Stradella (PV), che, dal 1/1/2018 è operativa a seguito della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa, con una quota pari a 0,0255%;

- **GAL Oltrepò Pavese Srl**, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773 %.

Le partecipazioni indirette

Per completezza, si precisa che il Comune di Canneto Pavese (PV) partecipa in via indiretta al capitale delle seguenti società:

- **Pavia Acque S.c.a.r.l.**, tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,0041%).
- **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0109%)
- **Aqua Planet Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0242%)
- **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,000038%)
- **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0006%).

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni dirette

Società “Broni-Stradella Pubblica S.r.l.”.

Broni Stradella Pubblica Srl, nella forma societaria attuale, nasce il 05/12/2017 per essere effettivamente operativa il 01/01/2018; è il frutto della fusione per incorporazione di Broni Stradella Spa e Acaop Spa, in Broni Stradella Pubblica Srl.

All'origine dell'attuale società ci sono due Consorzi di Comuni:

Il Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio Broni e Stradella nato il 9 luglio 1974, dal quale ha avuto origine, nel 1994, Broni Stradella Spa che fu in parte privatizzata nel 1999 e successivamente scissa nel 2011, sempre per adeguamento normativo, in Broni Stradella Spa (partecipata in parte da capitale privato) e Broni Stradella Pubblica Srl (partecipata solo da capitale pubblico). Storicamente la Società si è sempre occupata di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane e di raccolta e smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani. Nel tempo sono state acquisite le gestione di impianti natatori, la gestione di residenze sanitarie per anziani e per disabili, e la gestione delle reti e degli impianti del gas per la Città di Stradella, dei quali la Società è anche proprietaria.

Il Consorzio Acquedotti Oltrepò Pavese nato il 22 luglio 1932, trasformatosi nel 1996 in Azienda Consorziale Acquedotti Oltrepò Pavese (giuridicamente una “Azienda Speciale”) e, infine, nel 2003 in Acaop Spa. Nel 1932 i Comuni della prima collina bronese e stradellina intuirono che lo sviluppo sociale necessitava di grandi disponibilità di acqua, elemento della quale la collina oltrepadana era naturalmente sprovvista. Furono così realizzati i primi sistemi acquedottistici che dalla pianura sollevavano l'acqua fino ai numerosi serbatoi della collina. Tali sistemi, in parte ancora in servizio, successivamente ampliati e potenziati, contano oggi su centinaia di centrali e serbatoi e circa mille chilometri di linee d'acquedotto.

La società oggi opera nei seguenti servizi:

servizio idrico integrato nei segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione;

raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

gestione della RSA di Stradella e gestione della RSD di Ruino;

gestione della rete di distribuzione del gas per la città di Stradella;

gestione delle piscine comunali di Broni e Stradella;

attività di stazione appaltante per il settore delle bonifiche ambientali per conto di alcuni Comuni soci.

GAL Oltrepò Pavese Srl

Il GAL Oltrepò Pavese, acronimo di gruppo di azione locale, è una società a responsabilità limitata composta da soci pubblici e privati rappresentativi della realtà socio economica del territorio della Provincia di Pavia e costituita con atto notarile il 29/09/2016.

Il GAL Oltrepò Pavese è un gruppo di azione locale nato con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo territoriale dell'Oltrepò Pavese attuando interventi previsti dal piano di sviluppo locale S.T.A.R. Oltrepò- Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità; documento realizzato nell'ambito del programma comunitario Leader 2014-2020 ed approvato da Regione Lombardia.

La strategia del PSL intende costruire un territorio maggiormente competitivo nella sua economia; con sistemi produttivi in grado di intercettare e generare innovazione, coeso nella sua dimensione sociale e sostenibile con un alto livello di cooperazione tra attori.

Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

Esaminate nel dettaglio le partecipazioni detenute, si ritiene di mantenere il possesso di tutte, peraltro di valore non significativo, in quanto i relativi enti svolgono attività di interesse generale e offrono servizi necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.